

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE FORNITURE
IDRICHE OGGETTO DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA
DAGLI UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO**

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Oggetto.....	4
TITOLO II	4
DISPONIBILITA' DELLE INFORMAZIONI FUNZIONALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE FORNITURE IDRICHE AGEVOLABILI.....	4
Articolo 3 Informazioni propedeutiche all'individuazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa.....	4
TITOLO III.....	5
COMUNICAZIONI FUNZIONALI ALL'INVIDUAZIONE DELLE FORNITURE CUI APPLICARE IL BONUS SOCIALE IDRICO.....	5
Articolo 4 Individuazione del Gestore Idrico territorialmente competente.....	5
Articolo 5 Trasmissione delle informazioni funzionali all'individuazione delle forniture idriche agevolabili.....	6
Articolo 6 Comunicazione del Gestore Idrico territorialmente competente al SII relativa all'individuazione delle forniture da agevolare.....	6
Articolo 7 Verifica di unicità del bonus sociale idrico da parte del SII	7
TITOLO IV.....	8
OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE E ALL'EROGAZIONE DEI BONUS SOCIALI IDRICI.....	8
Articolo 8 Obblighi informativi del Gestore Idrico nei confronti del SII.....	8
Articolo 9 Obblighi informativi del SII nei confronti di CSEA	8
Articolo 10 Obblighi informativi del SII in merito all'archiviazione delle informazioni identificative delle forniture idriche agevolate.....	9
TITOLO V	9
MONITORAGGIO DEL PROCESSO.....	9
Articolo 11 Monitoraggio del processo di corresponsione del bonus sociale idrico.....	9

Allegato C

Articolo 12	Monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale idrico	9
Articolo 13	Monitoraggio funzionale del processo	10

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato C valgono le definizioni di cui all'Allegato A e all'Allegato B al presente provvedimento.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente Allegato C definisce, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato A al presente provvedimento, le disposizioni relative alle attività che il SII deve condurre al fine di consentire l'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico, nonché le disposizioni relative alle rendicontazioni nei confronti del SII e al monitoraggio funzionale del processo disciplinato dal presente provvedimento.
- 2.2 Ai fini di cui al precedente comma 2.1, il presente Allegato C definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
- responsabilità e compiti dei soggetti interessati: Gestore del SII, Gestore Idrico, CSEA;
 - obblighi informativi in capo ai soggetti di cui al precedente alinea.

TITOLO II

DISPONIBILITA' DELLE INFORMAZIONI FUNZIONALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE FORNITURE IDRICHE AGEVOLABILI

Articolo 3

Informazioni propedeutiche all'individuazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa

- 3.1 Il Gestore del SII riceve da INPS, sulla base di quanto previsto dall'Articolo 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili in base alle DSU attestate nel mese precedente.

Allegato C

- 3.2 Per ogni DSU di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1, il Gestore del SII riceve da INPS le informazioni di cui all'Articolo 4, comma 4.2, dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 3.3 Effettuata la verifica di unicità di cui al successivo Articolo 7, il Gestore del SII trasmette al Gestore idrico territorialmente competente le informazioni di cui al successivo Articolo 5, necessarie affinché quest'ultimo individui la fornitura relativa a ciascun nucleo familiare ISEE agevolabile ai fini della compensazione della spesa sostenuta dagli utenti diretti e indiretti in condizioni di disagio economico, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 14 dell'Allegato A al presente provvedimento.

TITOLO III

COMUNICAZIONI FUNZIONALI ALL'INVIDUAZIONE DELLE FORNITURE CUI APPLICARE IL BONUS SOCIALE IDRICO

Articolo 4

Individuazione del Gestore Idrico territorialmente competente

- 4.1 Il Gestore Idrico territorialmente competente è individuato dal Gestore del SII, tramite le informazioni contenute nell'Anagrafica territoriale del servizio idrico integrato dell'Autorità (ATID), sulla base dell'indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE ricevuto dall'INPS ai sensi dell'Articolo 4, comma 4.2, dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 4.2 Nei casi in cui il territorio comunale in cui si trova la casa di abitazione del nucleo familiare ISEE sia servito da un solo Gestore Idrico, il Gestore Idrico territorialmente competente è identificato univocamente.
- 4.3 Nei casi in cui il territorio comunale in cui si trova la casa di abitazione del nucleo familiare ISEE sia servito da più Gestori Idrici:
- entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese il SII trasmette a ciascun Gestore Idrico interessato l'informazione relativa all'indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE ricevuta dall'INPS nel mese precedente, affinché quest'ultimo ne verifichi l'appartenenza al proprio ambito di competenza;
 - entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al precedente alinea, ciascun Gestore Idrico trasmette al SII l'esito della suddetta verifica;
 - il SII individua il Gestore Idrico territorialmente competente sulla base degli esiti di cui al precedente alinea.

Articolo 5

Trasmissione delle informazioni funzionali all'individuazione delle forniture idriche agevolabili

- 5.1 Il SII trasmette al Gestore Idrico territorialmente competente una comunicazione contenente le informazioni relative ai nuclei familiari ISEE agevolabili ricevuti dall'INPS nel mese precedente, che abbiano superato la verifica di unicità del bonus di cui al successivo Articolo 7.
- 5.2 La comunicazione di cui al precedente comma 5.1 è trasmessa:
- entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, nei casi di cui all'Articolo 4, comma 4.2;
 - entro il diciottesimo giorno lavorativo di ciascun mese nei casi di cui all'Articolo 4, comma 4.3.
- 5.3 Nei casi di cui all'Articolo 8, comma 8.4 dell'Allegato A al presente provvedimento, la comunicazione di cui al precedente comma 5.1 è trasmessa entro il diciottesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di fine del periodo di agevolazione in corso.
- 5.4 La comunicazione di cui al precedente comma 5.1 contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) codice pratica SII;
 - b) Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE;
 - c) anno di validità dell'attestazione ISEE;
 - d) data di inizio del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - e) data di fine del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - f) indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE;
 - g) presenza o meno di un POD domestico attivo associato ad uno dei Codici Fiscali di cui alla precedente lettera b);
 - h) nome e cognome del dichiarante la DSU.

Articolo 6

Comunicazione del Gestore Idrico territorialmente competente al SII relativa all'individuazione delle forniture da agevolare

- 6.1 Entro il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di cui al precedente Articolo 5, comma 5.2, il Gestore Idrico territorialmente competente

Allegato C

trasmette al SII una comunicazione contenente gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'Articolo 14 dell'Allegato A al presente provvedimento, con riferimento ai nuclei familiari ISEE agevolabili.

- 6.2 La comunicazione di cui al precedente, comma 6.1 contiene gli esiti delle verifiche effettuate dal Gestore Idrico territorialmente competente in relazione a:
- a) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali è stata individuata una fornitura idrica individuale e si provvede ad erogare il bonus in bolletta;
 - b) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali non è stata individuata una fornitura idrica individuale e si provvede ad erogare il bonus per fornitura centralizzata;
 - c) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali è stata identificata una fornitura idrica individuale ma non si provvede ad erogare il bonus in quanto non risultano soddisfatti i requisiti di ammissione di cui all'Articolo 14, comma 14.2 dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - d) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali non è stata individuata una fornitura idrica individuale ma non si provvede ad erogare il bonus per fornitura centralizzata in quanto non risultano soddisfatti i requisiti di ammissione di cui all'Articolo 14, comma 14.6 dell'Allegato A al presente provvedimento.
- 6.3 La comunicazione di cui al precedente comma 6.1 contiene almeno le seguenti informazioni per ogni nucleo familiare ISEE:
- a) codice pratica SII;
 - b) tipologia di fornitura individuata (ossia fornitura sottesa ad un'utenza diretta o indiretta);
 - c) codice identificativo della fornitura (se individuata);
 - d) riconoscimento o meno del bonus e motivi dell'eventuale rigetto;
 - e) Codice Fiscale del soggetto beneficiario del bonus sociale idrico (ossia, nel caso di utenze dirette, il CF dell'intestatario del contratto di fornitura e, nel caso di utenze indirette, il CF del dichiarante la DSU).
- 6.4 Con riferimento ai nuclei familiari ISEE agevolabili, finché il Gestore Idrico non trasmette la comunicazione di cui al precedente comma 6.1, il SII considera tali nuclei familiari agevolati per il periodo di agevolazione del bonus, come definito ai sensi dell'Articolo 8 dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 7

Verifica di unicità del bonus sociale idrico da parte del SII

- 7.1 Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 7, comma 7.4, dell'Allegato A al presente provvedimento, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi del precedente Articolo 6, comma 6.1 o della mancata comunicazione di cui al comma 6.4 del

Allegato C

medesimo Articolo 6, il SII effettua la verifica di unicità del bonus idrico con riferimento ai nuclei familiari agevolabili.

- 7.2 La verifica di cui al precedente comma 7.1 consiste nel verificare l'assenza di un bonus sociale idrico per lo stesso anno di competenza per ciascuno dei codici fiscali appartenenti ai nuclei familiari ISEE agevolabili.
- 7.3 Qualora la verifica di cui al precedente comma 7.1 dia esito positivo, il SII inserisce il nucleo familiare ISEE agevolabile nella comunicazione di cui al precedente Articolo 5, comma 5.1.
- 7.4 Qualora la verifica di cui al precedente comma 7.1 dia esito negativo, il SII non inserisce il nucleo familiare ISEE agevolabile nella comunicazione di cui al precedente Articolo 5, comma 5.1.

TITOLO IV

OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ATTIVAZIONE E ALL'EROGAZIONE DEI BONUS SOCIALI IDRICI

Articolo 8

Obblighi informativi del Gestore Idrico nei confronti del SII

- 8.1 Entro il mese successivo la fine di ciascun trimestre dell'anno, i Gestori Idrici trasmettono al Gestore del SII, secondo le modalità da questo definite, una rendicontazione relativa alle erogazioni gestite nel trimestre precedente.
- 8.2 La rendicontazione di cui al precedente comma 8.1, con riferimento ai nuclei familiari di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettere a) e b), contiene almeno le seguenti informazioni:
 - codice pratica SII;
 - importo erogato;
 - data di eventuale cessazione anticipata dell'agevolazione rispetto alla data di fine del periodo di agevolazione e relativa causale.

Articolo 9

Obblighi informativi del SII nei confronti di CSEA

- 9.1 Entro il secondo mese successivo la fine di ciascun trimestre, il Gestore del SII trasmette a CSEA la rendicontazione dei bonus sociali idrici erogati da ciascun Gestore Idrico nel trimestre precedente, con riferimento ai nuclei familiari di cui

Allegato C

all'Articolo 6, comma 6.2, lettere a) e b), come risultanti dalle comunicazioni di cui all'Articolo 8.

- 9.2 La rendicontazione di cui al precedente comma 9.1 contiene le medesime informazioni di cui all'Articolo 8, comma 8.2.

Articolo 10

Obblighi informativi del SII in merito all'archiviazione delle informazioni identificative delle forniture idriche agevolate

- 10.1 Il SII archivia i codici fornitura identificativi delle forniture agevolate, comunicate dal Gestore Idrico ai sensi dell'Articolo 6, unitamente ai relativi periodi di agevolazione.

TITOLO V

MONITORAGGIO DEL PROCESSO

Articolo 11

Monitoraggio del processo di corresponsione del bonus sociale idrico

- 11.1 L'Autorità svolge le attività di monitoraggio del bonus sociale idrico che comprendono, tra l'altro:
- a) il monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale idrico di cui all'Articolo 12;
 - b) il monitoraggio funzionale dell'automatismo del bonus sociale idrico di cui all'Articolo 13.
- 11.2 Il Gestore del SII supporta le attività di monitoraggio dell'Autorità, raccogliendo e verificando le informazioni richieste da quest'ultima.

Articolo 12

Monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale idrico

- 12.1 Il monitoraggio di cui al presente Articolo ha ad oggetto, tra l'altro:
- a) il numero totale dei nuclei familiari aventi diritto al bonus sociale idrico come risultanti dalle DSU trasmesse da INPS e l'importo totale erogabile;
 - b) il numero totale dei bonus sociali idrici e l'importo totale erogato come dichiarati dai Gestori Idrici ai sensi dell'Articolo 8, distinguendo tra forniture sottese a utenze dirette e indirette.
- 12.2 Il Gestore del SII fornisce periodicamente all'Autorità una relazione illustrativa degli aventi diritto al bonus sociale idrico, comprendente una sintesi del totale

Allegato C

complessivo erogato, nonché delle informazioni di competenza di ciascun Gestore Idrico e di CSEA, con dettaglio mensile, secondo modalità e termini stabiliti dal Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, dal Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti e dal Direttore della Direzione Sistemi Idrici.

Articolo 13

Monitoraggio funzionale del processo

- 13.1 Il monitoraggio dell'automatismo del bonus sociale idrico ha ad oggetto, tra l'altro, la verifica degli adempimenti da parte dei Gestori Idrici alle disposizioni di cui al presente Allegato C e alle relative Specifiche Tecniche.
- 13.2 Il Gestore del SII fornisce all'Autorità una relazione periodica di monitoraggio, secondo modalità e termini stabiliti dal direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia.